

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N.18

- 2 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)

LAVORI PREPARATORI

- 15 LAVORI PREPARATORI

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

- 15 Oggetto n. 7804 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Stragliati, Marchetti Daniele
- 16 Oggetto n. 7805 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Rainieri, Gerace, Daffadà, Facci, Bulbi
- 17 Oggetto n. 7806 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Pigoni, Zamboni, Bondavalli, Zappaterra, Amico, Gerace, Daffadà
- 18 Oggetto n. 7808 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Bargi, Occhi, Rancan, Rainieri
- 19 Oggetto n. 7810 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Rossi, Pompignoli, Molinari, Daffadà, Catellani, Bulbi

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N.18

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
- Art. 2 Alta formazione post-universitaria
- Art. 3 Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)
- Art. 4 Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII
- Art. 5 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
- Art. 6 Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
- Art. 7 Contributo straordinario al Comune di Imola per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
- Art. 8 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 10 Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale
- Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 12 Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
- Art. 13 Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza
- Art. 14 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
- Art. 15 Promozione e sostegno degli Interventi Assistiti con gli animali in Emilia-Romagna
- Art. 16 Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale
- Art. 17 Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna
- Art. 18 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
- Art. 19 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
- Art. 20 Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"
- Art. 21 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
- Art. 22 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
- Art. 23 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

- Art. 24 Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico
- Art. 25 Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna
- Art. 26 Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
- Art. 27 Interventi per il potenziamento degli istituti a indirizzo agrario
- Art. 28 Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale
- Art. 29 Rideterminazione per il 2024 del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura
- Art. 30 Copertura finanziaria
- Art. 31 Entrata in vigore

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

Alta formazione post-universitaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono ridotte nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 350.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025.

Art. 3

Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937)
e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, nato a Bologna nel 1874 e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi, nato a Lizzano in Belvedere (BO) nel 1924.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna effettuerà, nell'esercizio 2024, interventi diretti per le iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con risorse pari a euro 120.000,00 e altresì interventi diretti per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi con risorse pari a euro 30.000,00.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 4

Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 21 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) e dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) sono integrate, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 5

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi al Collegio regionale dei

maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 6

Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 7

Contributo straordinario al Comune di Imola per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Al fine di potenziare ulteriormente il brand della Motor Valley, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico e a fronte della necessità di ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola che richiede interventi strutturali per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell'evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Imola, proprietario della struttura, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 2.200.000,00, di cui euro 200.000,00 nell'esercizio 2024, euro 1.300.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 700.000,00 nell'esercizio 2026.

2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 700.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 8

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 8.900.000,00 per l'esercizio 2026 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2026.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 5.750.000,00 per l'esercizio 2026.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 10

Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 1.570.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 11

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 12

Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari) sono integrate di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 Interventi per gli anziani, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 13

Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli o figlie minori nell'ambito di un progetto personalizzato di uscita dalla violenza di genere, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l'accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 14

Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 15

Promozione e sostegno degli Interventi Assistiti con gli animali in Emilia-Romagna

1. La Regione, al fine di promuovere la diffusione degli Interventi Assistiti con gli animali nel rispetto dell'Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", teso a garantire le corrette modalità di svolgimento degli IAA, è autorizzata a concedere contributi, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, a favore di soggetti sia pubblici che privati per l'attuazione di progetti di Terapia Assistita con gli animali (TAA), Educazione Assistita con gli animali (EAA) e Attività Assistita con gli animali (AAA).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 16

Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'agroalimentare quale settore produttivo strategico della Regione Emilia-Romagna sui mercati internazionali, nonché di sviluppare sul territorio regionale iniziative volte al recupero alimentare e al contrasto alla povertà alimentare, la Regione Emilia-Romagna supporta e sostiene azioni e progetti promossi dalla Rete di impresa costituita, ai sensi delle vigenti normative, dai Centri agroalimentari di cui alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 30 maggio 1975, n. 38), anche con l'adesione di mercati all'ingrosso di cui alla medesima normativa regionale,

volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore, nonché progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente, ancorché ancillari o strumentali all'attività primaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alla Rete di cui al comma 1 o ai Centri agroalimentari e ai mercati all'ingrosso aderenti alla stessa nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

3. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 17

Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione
in Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 18

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale
accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'articolo 14 dalla legge regionale n. 20 del 2021 e modificate dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2022, sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 19

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) e dall'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 20

Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dall'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 nell'esercizio 2024 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 21

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2022 sono ridotte di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 22

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2020 e dall'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 23

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 2018, dall'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 24

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 25

Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 95.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 26

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti

dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Art. 27

Interventi per il potenziamento degli istituti a indirizzo agrario

1. Al fine di allineare la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, alla rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere aiuti per il finanziamento di progetti biennali, presentati dagli istituti stessi, volti all'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi.

2. I criteri di ammissibilità dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 28

Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 900.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 600.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 29

Rideterminazione per il 2024 del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura

1. Al fine di sostenere in via straordinaria le imprese del comparto dell'acquacoltura che esercitano l'attività di venericoltura in difficoltà a causa della diffusione invasiva del "granchio blu", la Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2024, per allineare l'importo del canone versato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) a quello di minore importo quantificato per le concessioni del demanio marittimo, può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni su aree del demanio idrico, nel limite massimo di euro 40.000,00.
2. L'ammontare dei contributi, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 30

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2023

STEFANO BONACCINI

Tabella A

| Legge regionale | | Missione | Programma | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| LR 24 | 1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 Difesa del suolo | 1.987.416,75 | 1.611.000,00 | 1.605.000,00 |
| LR 19 | 1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELLA EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 3 Trasporto per via d'acqua | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| LR 39 | 1980 NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA | 4 Istruzione e diritto allo studio | 3 Edilizia scolastica | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LR 42 | 1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BRONFICA, DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 2.150.000,00 | 1.710.000,00 | 1.624.500,00 |
| LR 30 | 1992 PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LR 27 | 1995 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3.500.000,00 | 2.568.000,00 | 2.568.000,00 |
| LR 27 | 2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA | 13 Tutela della salute | 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 205.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| LR 15 | 2003 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 15.11.2001 N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE E DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| LR 7 | 2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE | 7 Turismo | 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| LR 9 | 2013 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE | 4 Istruzione e diritto allo studio | 4 Istruzione universitaria | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| LR 13 | 2013 RIFERICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1964 del 13 novembre 2023; oggetto assembleare n. 7655 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 137 del 17 novembre 2023;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II "Politiche Economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità", VI "Statuto e Regolamento" e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9/2023 del 13 dicembre 2023, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Luca Sabattini e del relatore di minoranza, consigliere Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 29 novembre 2023;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023, alle ore 20:33, atto n. 79/2023.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7804 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Stragliati, Marchetti Daniele

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la delibera di Giunta regionale n. 44 del 26 gennaio 2009 stabilisce i "requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporti infermi".

La circolare 4/2010 di attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 26 gennaio 2009 fornisce indicazione alle Aziende sanitarie per la stipulazione di accordi contrattuali con soggetti accreditati che erogano prestazioni di soccorso/trasporto infermi, distinguendo nello schema di rilevazione costi e ricavi, tre sezioni per la classificazione dei medesimi: emergenza, non urgenza, attività proprie.

La circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n.6 PG2014.0078263 del 20 marzo 2014 in applicazione della Legge 266/1991 ribadisce che le Organizzazioni di Volontariato possono trarre le risorse economiche per il loro funzionamento e lo svolgimento della propria attività da rimborsi derivanti da convenzioni.

Con nota regionale PG343101 del 26 settembre 2014 la Regione Emilia-Romagna ha invitato le Aziende Sanitarie a sottoscrivere accordi specifici con Anpas Emilia-Romagna per le attività di assistenza nella fase di accreditamento, per la fase di mantenimento dei requisiti e per la messa a punto del sistema di rendicontazione/rimborso.

Preso atto che

le organizzazioni di volontariato sanitario svolgono da anni i servizi primari di emergenza-urgenza extraospedalieri, i trasporti secondari urgenti e non urgenti, il trasporto dializzati.

Il sistema d'emergenza-urgenza extraospedaliero conta una rete di postazioni venutasi a creare nel corso degli anni e frutto di una proficua collaborazione fra istituzioni e volontariato.

Il volontariato sanitario, quindi, risulta essere parte integrante della rete dei servizi dal quale non si può prescindere per garantire ai cittadini la necessaria assistenza, in particolar modo in quelle aree marginali dove per motivi orografici, l'accesso ai servizi sanitari si presenta difficoltoso.

Considerato che

al fine di valorizzare l'indispensabile rapporto con il volontariato, le Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna hanno stipulato convenzioni atte ad integrare il servizio pubblico e il volontariato sanitario, riconoscendo a quest'ultimo di disporre di un potenziale di operatori, capacità e mezzi che diversamente sarebbero difficilmente acquisibili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Lo schema di convenzione prevede il rimborso dei costi effettivamente sostenuti in base ai servizi effettuati, ai chilometri percorsi e alle ore di attività.

Lo schema di convenzione prevede altresì che le modalità di rimborso siano gradualità in coerenza con le risorse disponibili dell'Azienda Sanitaria per ciascun anno.

La - pur potenziale - mancata, tardiva o incompleta erogazione dei rimborsi da parte delle Aziende Sanitarie metterebbe in seria difficoltà il proseguo delle attività da parte di talune associazioni.

Impegna la Giunta regionale

a prevedere uno schema di "convenzione-tipo" per le future convenzioni che contenga una previsione per effetto della quale, una volta ricevuta la documentazione definitiva dalla singola organizzazione di volontariato sanitario, l'azienda sanitaria abbia sei mesi di tempo per verificare la congruità della documentazione e conseguentemente emettere i saldi dei rimborsi dovuti alla organizzazione di volontariato sanitario, e che quest'ultima sia autorizzata ad emettere fattura entro trenta giorni.

In riferimento alle convenzioni già in essere, ad emanare apposita circolare con la quale dare indicazione alle Aziende Sanitarie, affinché possano essere tempestivamente saldati alle organizzazioni di volontariato sanitario eventuali rimborsi pregressi già rendicontati e verificati ed ancora non liquidati. Nonché in riferimento alle convenzioni future, dare indicazione affinché ogni anno venga dato l'acconto pari al 100% dell'ultima rendicontazione validata per poi aggiungere le eventuali differenze.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7805 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Rainieri, Gerace, Daffadà, Facci, Bulbi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il termalismo è un settore potenzialmente rilevante dell'economia dell'Emilia-Romagna con ampi margini di sviluppo sia in ambito sanitario che in quello turistico.

Considerato che

il rilancio del settore termale regionale, specie quello correlato alle stazioni termali tradizionali, passa necessariamente dalla ristrutturazione degli impianti per la captazione, adduzione, canalizzazione, sollevamento e comunque finalizzati al razionale sfruttamento delle sorgenti e delle cave di acque minerali per uso termale, che, in molti casi, da tanti anni non vengono sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento per mancanza degli ingenti fondi occorrenti da parte delle proprietà.

Ricordato che

l'articolo 43 della L.R. 32/1988 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo", consente alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito di un programma poliennale di valorizzazione del settore termale, di erogare incentivi a favore di soggetti pubblici e privati per diversi interventi finalizzati allo sviluppo del termalismo, In particolare, la lettera c) prevede testualmente la possibilità di concedere incentivi per "impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale".

Tale legge non è più stata finanziata a fronte della scelta della Regione Emilia-Romagna di partecipare direttamente alle società di gestione dei principali impianti termali delle stazioni termali tradizionali.

La decisione assunta dalla Giunta regionale in sede di revisione delle partecipate di dismettere le quote possedute all'interno delle società di gestione rende attuale il rifinanziamento della LR 32/88 onde sostenere gli enti locali proprietari, che avrebbero necessità di affrontare ingenti spese di investimento per proseguire nell'estrazione e sfruttamento delle acque termali.

Impegna la Giunta regionale

a rifinanziare, compatibilmente con le risorse di bilancio a disposizione in assestamento, la legge regionale 32/1988, nell'ambito dell'elaborazione di un nuovo programma poliennale di valorizzazione del settore termale che preveda interventi mirati alla manutenzione straordinaria, al rinnovamento ed alla ristrutturazione degli impianti esistenti di presa delle acque termali e per il razionale sfruttamento delle loro sorgenti e cave.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7806 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Pignoni, Zamboni, Bondavalli, Zappaterra, Amico, Gerace, Daffadà

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il Progetto di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)" oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa come oggetto n. 7655 stabilisce, all'articolo 18 "Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative", che "Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) e dall'art. 15 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025".

Dato atto che

la legge regionale n. 12 del 2018:

- riconosce "il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta formativa e orientativa";

- prevede che la Regione intervenga con propri finanziamenti a sostegno di progetti presentati dagli stessi Comuni;
- stabilisce che la Giunta regionale definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti;

le delibere adottate dalla Giunta a tale fine hanno evidenziato la necessità dare continuità, ampliare, innovare, qualificare e consolidare i servizi e le azioni volte a favorire l'accesso ai servizi e alle opportunità.

Richiamato

il ruolo fondamentale che gli Enti accreditati alla gestione delle iniziative di formazione e dei servizi per il lavoro svolgono rispetto alle politiche di inclusione e nell'ambito dell'economia sociale nella nostra regione;

i Centri di formazione a totale partecipazione pubblica e che vedono la partecipazione diretta dei Comuni sono da sempre parte dell'articolato insieme dei soggetti accreditati dalla Regione per la formazione e sono parte integrante della rete attiva per il lavoro in Emilia-Romagna anche in relazione agli interventi rivolti alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Ritenuto necessario

accompagnare l'attività progettuale dei Comuni di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2018, con indicazioni che valorizzino la continuità delle attività svolte e, operando per renderla strutturale e riconosciuto punto di riferimento nelle strategie di welfare, di coesione e di sviluppo.

Premesso inoltre che

l'articolo 17 del richiamato progetto di legge n. 7555 interviene incrementando le risorse destinate, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020, così come modificata dall'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2021, a favorire i processi di trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione e internazionalizzazione dei Centri di formazione accreditati, riconoscendone il fondamentale apporto nella realizzazione di una comunità regionale che sappia assicurare inclusività valorizzando le competenze e la capacità di affrontare le sfide del mercato globale.

Impegna la Giunta regionale

a prevedere che negli atti diretti a definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti finanziabili attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 18 del presente progetto di legge (a fronte della sua approvazione):

- sia enfatizzata l'opportunità di rendere strutturali i servizi svolti richiedendo ai comuni una progettualità biennale al fine di dare continuità e stabilità alle assegnazioni, per favorire l'attività di programmazione da parte degli stessi;
- sia chiaramente prevista la valutazione degli impatti e degli esiti delle attività svolte anche rispetto ai risultati sul fronte dell'occupazione e dell'inclusione socio-lavorativa;

a rafforzare, nella propria complessiva programmazione, la funzione degli Enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale, impegnati in particolare nell'ambito del sistema di leFP e di adempimento degli obblighi formativi, qualificandone il loro ruolo nell'ambito dell'orientamento e delle misure di supporto all'inclusione.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7808 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Bargi, Occhi, Rancan, Rainieri

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo dei Comuni montani attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

- a) risorse regionali definite con la legge di bilancio;
- b) risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994.

Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano queste risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento.

I finanziamenti per le Unioni di Comuni Montani dell'Emilia-Romagna previsti dal Fondo regionale per la montagna nel triennio 2021-2023 contavano su 15 milioni di euro da investire in progetti nei settori più importanti per questi territori, a partire da viabilità e manutenzione stradale.

La relazione al Bilancio di previsione della Regione per le annualità 2024-2026 riporta quanto segue: "Al fine di dare seguito a queste programmazioni si sono stanziati, sul triennio 2024-2026 15 milioni di euro derivati dal bilancio regionale a cui si aggiungeranno parte degli 8,96 milioni di euro derivati dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane per l'annualità 2023 da assegnarsi nell'annualità 2024."

Considerato che

il prezzario dei lavori pubblici stradali è fortemente aumentato negli ultimi anni.

A causa di una viabilità complessa e straordinaria, le strade montane necessitano di una manutenzione e di interventi di sistemazione continui sulle strade, con notevoli costi per gli enti locali interessati.

Impegna la Giunta regionale

a impegnare, nel più breve tempo possibile, le risorse già previste nel Bilancio di previsione 2024-2026 per la Montagna, a sostegno dei progetti per la manutenzione e la riqualificazione delle strade e il miglioramento della viabilità nei Comuni montani.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7810 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 7655 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Rossi, Pompignoli, Molinari, Daffadà, Catellani, Bulbi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

Il SAER, Servizio Regionale E.R del C.N.S.A.S, occupa da decenni un ruolo primario nello svolgimento del servizio pubblico di soccorso sanitario in ambiente impervio e di elisoccorso sanitario del 118 dell'Emilia-Romagna. Detto servizio pubblico è normato dalla Legge 74/2001 che individua inequivocabilmente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico quale interlocutore esclusivo per l'attuazione del servizio sanitario (di soccorso in ambiente e di elisoccorso) sanitario del 118.

Il SAER, strutturato come ONLUS, risulta prettamente a base volontaria, dotato di personale altamente qualificato con alto grado di professionalità certificato da scuole nazionali riconosciute dalla Legge 74/2001. Esso opera in Regione Emilia-Romagna da oltre 20 anni nel contesto dei soccorsi sanitari e non sanitari in montagna, attraverso 410 tecnici dislocati sul territorio.

Il soccorso ai pericolanti ed agli infortunati sull'arco appenninico della Regione si articola attualmente su sette stazioni territoriali: Stazione Monte Alfeo (PC) Stazione Monte Orsaro (PR), Stazione Monte Cusna (RE), Stazione Monte Cimone (MO), Stazione Corno alle Scale (BO), Stazione Rocca di Badolo (BO) e Stazione del Monte Falco (FC).

Sussiste pertanto, per legge, un doppio binario di competenze istituzionali del SAER:

- lo stesso è componente della Protezione Civile ex L. 192/92 e come tale è certamente una struttura operativa dell'apicale autorità provinciale di Protezione Civile e quindi un riferimento stretto della Prefettura;
- lo stesso è anche competente del 118 e come tale è invece attivato direttamente dalla Centrale Operativa, che riceve la chiamata di soccorso, ed interviene a mezzo delle proprie squadre alpine e speleo-territoriali composte da tecnici e sanitari.

Il SAER può oggi contare su di una sede regionale localizzata a Castelnovo ne' Monti (RE), oltre 50 mezzi fuoristrada distribuiti tra le stazioni per il trasporto delle attrezzature di soccorso, dei tecnici e dei sanitari, oltre a basi mobili di coordinamento ed un furgone logistico per il trasporto delle attrezzature della Stazione Speleologica. Nel SAER, inoltre, è sempre stato attivo un nutrito gruppo di cinofili che ha consentito al servizio regionale di utilizzare l'importante risorsa in diverse delicate operazioni di ricerca in superficie ed attualmente, di disporre di unità cinofile da valanga che turnano in servizio di picchetto presso la base di elisoccorso nei periodi a rischio.

Considerato che

in Emilia-Romagna, vi è in essere una convenzione tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile e il SAER. Il documento, sicuramente utile dal punto di vista operativo, individua nel Soccorso Alpino un'ulteriore forza in campo nel sistema di protezione civile emiliano-romagnolo, in grado di portare aiuto alle popolazioni in caso di calamità naturali intervenendo con uomini e mezzi in montagna, in contesti impervi e difficilmente raggiungibili.

La suddetta convenzione, oltre a quelle in essere con l'area sanitaria della Regione, consente al Soccorso Alpino Regionale di poter programmare attività, forniture di materiale e abbigliamento tecnico fondamentale per agire in ambiente impervio, garantendo la sicurezza degli operatori e la tempestività delle operazioni.

Rilevato che

nella relazione consuntiva del 2022 i Tecnici del Soccorso Alpino Emilia-Romagna hanno operato un totale di 652 interventi e 573 persone soccorse: gli interventi sono caratterizzati nel 37% dei casi per Trauma, nel 22% dei casi per Disorientamento, nell'11% per Incapacità, nell'8% dei casi per Malore e nel restante 14% dei casi per altre motivazioni.

I dati sopra riportati certificano quanto sia importante favorire al Corpo del Soccorso Alpino mezzi, attrezzature e materiale adeguato ad intervenire in ogni tipo di ambiente impervio (principalmente montano).

Il SAER ha giocato un ruolo importante anche nei primi ed immediati soccorsi alle popolazioni e ai territori alluvionati in Romagna a maggio 2023, con particolare riguardo alle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Vista la grave situazione emergenziale e le disomogeneità orografiche dei territori interessati, in accordo con le Prefetture locali, il personale del Servizio Regionale del Soccorso Alpino Emilia-Romagna è stato immediatamente impiegato per le missioni di soccorso ed assistenza alla popolazione. Il CNSAS, in quanto parte integrante del sistema di assistenza alla

popolazione. Il CNSAS, in quanto parte integrante del sistema di Emergenza Territoriale 118 e di Protezione Civile, ha effettuato numerosi interventi di soccorso ed evacuazione pur in scenari d'intervento non specifici. Il personale si è coordinato con il Dipartimento di Protezione Civile, la Protezione Civile Regionale, il 118 ed i Vigili del Fuoco.

Nelle zone alluvionate sono state impiegate squadre SAER formate e specializzate nel soccorso in forra composte da tecnici e sanitari. A queste si sono unite squadre provenienti da altri Servizi Regionali CNSAS, che hanno effettuato interventi di evacuazione e soccorso nei contesti più critici. I tecnici del CNSAS hanno lavorato ininterrottamente intervenendo sia nelle aree montane dell'Appennino sia nelle zone di pianura dove i disagi e i danni sono stati ingenti: nel Faentino (Modigliana, Casola Valsenio e Brisighella), nel Forlivese (Rocca San Casciano, Santa Sofia e Predappio) e nel Cesenate (San Pietro in Bagno).

Evidenziato infine che

la Regione Emilia-Romagna negli anni ha sempre garantito il proprio sostegno al Soccorso Alpino regionale, in particolare attraverso l'assegnazione di risorse tramite Convenzione con l'Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile.

Impegna la Giunta regionale

a proseguire nel sostegno finanziario nei confronti del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna (SAER), attraverso gli strumenti di bilancio ritenuti più consoni, rimarcando in tal modo l'importanza della ODV in oggetto a favore del servizio regionale di emergenza-urgenza e soccorso sanitario in ambiente impervio.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

